



COMUNE DI
LICODIA EUBEA

**REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE
E DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/05/2023 n. 22

INDICE

TITOLO I

Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.....	5
Art. 2 - Principi.....	5
Art. 3 - Interpretazione	5

Capo II - Presidenza del Consiglio

Art. 4 - Presidenza del Consiglio Comunale	6
Art. 5 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente.....	6
Art. 6 - Mozione di revoca.....	6
Art. 7 - Funzioni del Presidente.....	7
Art. 8 - Vicepresidente	7
Art. 9 - Consigliere anziano	7
Art. 10 - Segretario Comunale.....	8
Art. 11 - Ufficio di Presidenza.....	8

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 12 - Organizzazione dei Gruppi consiliari.....	8
Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo.....	9

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 14 - Commissioni permanenti	10
Art. 15 - Commissioni di studio	10
Art. 16 - Commissioni di indagine	10

TITOLO II

Consiglieri Comunali

Capo I - Mandato elettivo

Art. 17 - Divieto di mandato imperativo	11
Art. 18 - Entrata in carica e convalida eletti.....	11

Capo II - Diritti di accesso e iniziativa

Art. 19 - Diritto di informazione e accesso.....	12
Art. 20 - Rilascio di copie di atti e documenti	12
Art. 21 - Trasmissione dei provvedimenti di Giunta ai Capigruppo	13
Art. 22 - Diritto di iniziativa	13
Art. 23 - Facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale	13

Capo III - Comunicazioni e dichiarazioni

Art. 24 - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni	14
Art. 25 - Dichiarazioni di apertura di seduta.....	14

Capo IV - Attività di controllo e di indirizzo

Art. 26 - Interrogazioni	14
Art. 27 - Interpellanze	15
Art. 28 - Domande a risposta immediata (<i>Question time</i>).....	15
Art. 29 - Mozioni.....	15
Art. 30 - Atti di indirizzo	16

Art. 31 - Risoluzioni	16
Art. 32 - Trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	16
Capo V - Obblighi e responsabilità	
Art. 33 - Partecipazione alle sedute	16
Art. 34 - Astensione	17
Art. 35 - Responsabilità personale	17
Art. 36 - Obbligo di domicilio	17
Capo VI - Indennità e rimborsi	
Art. 37 - Indennità di presenza	18
Art. 38 - Rimborso spese	18
Capo VII - Nomine e funzioni rappresentative	
Art. 39 - Nomine di Consiglieri Comunali	18
Art. 40 - Funzioni rappresentative	19
Capo VIII - Cessazione anticipata del mandato	
Art. 41 - Dimissioni	19
Art. 42 - Decadenza e rimozione	19
Art. 43 - Decadenza per assenze ripetute	19
Art. 44 - Sospensione	20

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I - Sedute del Consiglio	
Art. 45 - Sede e settori dell'aula riservati	20
Art. 46 - Sedute pubbliche	21
Art. 47 - Sedute segrete	21
Art. 48 - Sedute aperte	21
Art. 49 - Sedute in videoconferenza da remoto	22
Capo II - Convocazione del Consiglio	
Art. 50 - Convocazione	22
Art. 51 - Avviso di convocazione	23
Art. 52 - Ordine del Giorno	23
Art. 53 - Deposito degli atti	24
Capo III - Validità delle sedute	
Art. 54 - Numero legale	24
Art. 55 - Seduta di prosecuzione	25
Art. 56 - Verifica del numero legale	25
Capo IV - Partecipazione della Giunta e di soggetti esterni	
Art. 57 - Giunta	26
Art. 58 - Soggetti esterni	26
Capo V - Disciplina delle sedute	
Art. 59 - Comportamento dei Consiglieri	26
Art. 60 - Ordine della discussione	27
Art. 61 - Comportamento del pubblico	27
Capo VI - Ordine dei lavori	
Art. 62 - Ordine di trattazione degli argomenti	28
Art. 63 - Questione sospensiva e questione pregiudiziale	28

Art. 64 - Intervento dei Consiglieri	29
Art. 65 - Fatto personale	29
Art. 66 - Mozione d'ordine	29
Art. 67 - Disciplina e durata degli interventi	30
Art. 68 - Emendamenti	31
Art. 69 - Ordini del giorno	31
Art. 70 - Conclusione della seduta	32
Capo VII - Deliberazione e votazioni	
Art. 71 - Deliberazioni	32
Art. 72 - Consiglieri scrutatori	32
Art. 73 - Votazioni. Modalità generali	33
Art. 74 - Votazioni in forma palese	34
Art. 75 - Votazioni per appello nominale	34
Art. 76 - Votazioni segrete	34
Art. 77 - Esito delle votazioni	35
Capo VIII - Verbale e pubblicità dei lavori	
Art. 78 - Verbale della seduta	35
Art. 79 - Approvazione del verbale	36
Art. 80 - Forme di pubblicità	36
Capo IX - Disposizioni finali	
Art. 81 - Norme di rinvio	37
Art. 82 - Entrata in vigore, pubblicazione e deposito	37

TITOLO I

Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri Comunali, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente; esso è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, con attribuzione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei suoi organi interni.

Art. 2 - Principi

1. L'attività del Consiglio e dei suoi organi e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di legalità, trasparenza, informazione, democraticità, correttezza, partecipazione, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, sono adottate dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario comunale e sentiti i Capigruppo consiliari, con proposta sottoposta al Consiglio, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 3 - Interpretazione

1. Le questioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo e il Segretario comunale per esaminare e risolvere le questioni sollevate. Quando la questione non risulta di immediata risoluzione, il Presidente, laddove possibile, rinvia l'argomento oggetto della questione a successiva seduta e attiva la procedura di cui al secondo comma.
2. Le questioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

3. In ogni caso, qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri rappresentati dai Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Capo II - Presidenza del Consiglio

Art. 4 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal Presidente del Consiglio uscente secondo quanto disposto dalla normativa vigente, la Presidenza del Consiglio spetta al Consigliere anziano, fino all'elezione del Presidente.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità e il ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Egli tutela i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente Regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 5 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una volta espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice dei voti.

2. Il Vicepresidente è eletto secondo la procedura prevista per il Presidente dal comma precedente.

Art. 6 - Mozione di revoca

1. Il Presidente può essere revocato dalla carica con motivata mozione di revoca nei casi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

2. La mozione di revoca, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, deve essere trattata, come unico argomento all'ordine del giorno della seduta, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La seduta in cui si discute e vota la proposta di revoca del Presidente è convocata e presieduta dal Vicepresidente.

4. La votazione è preceduta da una relazione in cui il Presidente risponde agli addebiti contenuti nella proposta e dalla discussione generale, durante la quale ogni Consigliere

può intervenire per una sola volta e per un tempo non superiore ai dieci minuti. Il Presidente ha diritto di replica per non più di trenta minuti.

5. La mozione di revoca è votata per appello nominale e, se approvata da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, determina la cessazione dalla carica.

6. Il nuovo Presidente viene eletto nella seduta di Consiglio successiva a quella nella quale è stata votata la sua revoca.

Art. 7 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca il Consiglio e lo presiede, provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, dirige e modera la discussione, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, concede la facoltà di parlare, stabilisce i tempi della discussione e proclama il risultato delle votazioni, esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. A tal fine, ha la facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta, può espellere dall'aula il Consigliere che violi reiteratamente il Regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della stessa, può sospenderla e scioglierla, può ordinare di sgombrare l'aula.

3. Il Presidente assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. È facoltà del Presidente intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, nei rapporti istituzionali fra gli Organi del Comune al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti alle principali linee d'azione dell'Ente.

5. Il Presidente, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle risorse a tale scopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; deve disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale.

Art. 8 - Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.

Art. 9 - Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati dal comma precedente.

3. Qualora non siano presenti in aula il Presidente e il Vicepresidente, il Consigliere anziano presente in aula procede all'appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal presente Regolamento.

4. Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.

Art. 10 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale – o suo sostituto (Vicesegretario o eventuale altro Segretario) – svolge le funzioni di segretario di seduta del Consiglio, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza dando anche informazioni e chiarimenti sull'argomento in discussione allorché sia richiesto dai Consiglieri e autorizzato dal Presidente, e sovrintende l'attività di verbalizzazione svolta dal personale della Segreteria.

2. Nel corso della seduta il Segretario comunale o chi ne fa le veci coadiuva il Presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all'appello nominale e accerta il risultato delle votazioni.

3. Il Consiglio può affidare le funzioni di segretario al Vicesegretario o altro soggetto qualificato, in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale, limitatamente all'approvazione di atti necessari, urgenti e indifferibili la cui mancata approvazione comporterebbe gravi danni, anche non economici, all'Ente e nelle ipotesi di cui al successivo comma.

4. L'esclusione del Segretario è di diritto nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Art. 11 - Ufficio di Presidenza

1. È costituito l'Ufficio di Presidenza che risulta formato dal Presidente e, su sua eventuale indicazione, dal Vicepresidente. Esso provvede a predisporre e a coordinare gli affari da sottoporre al Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari.

2. Il personale amministrativo necessario al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza sarà formato dal personale all'uopo previsto nella dotazione organica.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 12 - Organizzazione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare. L'appartenenza al Gruppo costituito dagli eletti nella medesima lista si intende presunta e non richiede specifica comunicazione al Presidente.

2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. Per la costituzione di un Gruppo è necessario che allo stesso aderiscano almeno due Consiglieri.
4. I Consiglieri che non intendono aderire ad alcun Gruppo o che si staccano dal Gruppo di originaria appartenenza senza confluire in altro Gruppo ne danno avviso al Presidente e fanno parte del Gruppo misto. Qualora il Gruppo misto non sia costituito per mancanza del numero minimo, il singolo Consigliere avrà i medesimi diritti riconosciuti ai Capigruppo consiliari.
5. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un Gruppo consiliare. Analoghi diritti e rappresentanza sono riconosciuti, se richiesti, ai Consiglieri già candidati Sindaci, ove non confluiscono in altro Gruppo o in Gruppo misto.
6. I Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio la loro composizione e il nome del proprio Capogruppo; in mancanza, viene considerato tale il Consigliere anziano appartenente al Gruppo.
7. Il Presidente informa il Consiglio delle comunicazioni pervenute in ordine alla nomina dei Capigruppo, alle variazioni della composizione dei Gruppi e alle modificazioni del numero dei Gruppi costituiti.
8. Ai Gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, risorse e idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ogni Gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio ed è composta dallo stesso, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente allo stesso Gruppo.
2. Le riunioni della Conferenza sono valide quando i Capigruppo partecipanti rappresentano la maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. La Conferenza dei Capigruppo contribuisce a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari e coadiuva il Presidente nella definizione di soluzioni in ordine a questioni procedurali o di interpretazione del presente Regolamento.
4. Alle riunioni partecipa, con compiti di consulenza, il Segretario comunale o un suo sostituto ed eventualmente i Dirigenti richiesti dal Presidente.
5. Alla Conferenza può essere invitato il Sindaco o l'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di chiederne l'iscrizione nell'Ordine del Giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse.
7. La Conferenza viene convocata con almeno ventiquattro ore di anticipo. In casi di particolare urgenza, il Presidente può convocarla con breve anticipo e la può riunire in qualsiasi momento anche durante una seduta del Consiglio Comunale, sospendendo la stessa.
8. Delle riunioni è redatto verbale, a cura del Segretario comunale o dal funzionario dallo stesso designato, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.
9. Le decisioni della Conferenza sono assunte con voto favorevole dei Capigruppo che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 14 - Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Esse, in quanto articolazioni del Consiglio, concorrono ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Le competenze e il funzionamento delle Commissioni Consiliari, nonché la rappresentanza dei Gruppi Consiliari in seno alle stesse, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 15 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali, con specifico provvedimento consiliare – adottato a maggioranza assoluta dei componenti, in seduta pubblica, con voto segreto – al fine di svolgere studi e ricerche su problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi tra le competenze del Consiglio.
2. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento di tali Commissioni avvengono secondo i criteri previsti dal Regolamento delle Commissioni Consiliari.

Art. 16 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine al fine di effettuare accertamenti su qualsiasi materia attinente all'Amministrazione Comunale, definendone allo stesso tempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'Assemblea consiliare.

2. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento di tali Commissioni sono disciplinate dal Regolamento delle Commissioni Consiliari secondo i criteri generali stabiliti dallo Statuto.

TITOLO II

Consiglieri Comunali

Capo I - Mandato elettivo

Art. 17 - Divieto di mandato imperativo

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità cui hanno diritto sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato ed esercitano le loro funzioni, nel rispetto delle leggi, con piena libertà d'azione, di opinione e di voto.

Art. 18 - Entrata in carica e convalida eletti

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione, secondo il vigente ordinamento, ovvero, in caso di surroga o supplenza, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa in materia, disponendo le eventuali surroghe. Le cause di incompatibilità e ineleggibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica.
3. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge.
4. Subito dopo il giuramento del Consigliere anziano, i Consiglieri Comunali sono invitati dal medesimo a prestare giuramento con la formula di legge: *"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione"*. Con la prestazione del giuramento i Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni e acquistano i diritti e le prerogative della carica.
5. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

6. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima seduta che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità.

Capo II - Diritti di accesso e iniziativa

Art. 19 - Diritto di informazione e accesso

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Tale diritto sussiste anche nei confronti degli uffici degli enti dipendenti o controllati e delle strutture associative di cui il Comune fa parte, nonché nei confronti dei concessionari di servizi comunali e delle società costituite e/o partecipate dal Comune.
2. I Consiglieri hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti formati dall'amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
3. I diritti di cui al primo e secondo comma sono esercitati dai Consiglieri richiedendo, con riferimento ad oggetti determinati e specifici, le informazioni e la consultazione degli atti all'ufficio che li ha formati ovvero all'ufficio che per legge o regolamento li deve detenere.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto qualora si tratti di atti riservati e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 20 - Rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri hanno diritto al rilascio di copia degli atti di cui all'articolo 19, salvo che di quelli permanentemente o temporaneamente riservati.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso l'ufficio che li ha formati ovvero l'ufficio che per legge o regolamento li deve detenere. La richiesta è ricevuta dal dipendente a ciò preposto su apposito modulo, sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta e che di essa non verranno consegnate copie a soggetti esterni al Consiglio Comunale, se trattasi di atto riservato.
3. Il rilascio della copia avviene normalmente entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Responsabile del servizio competente per materia, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti o difficoltà al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il

termine di tre giorni il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio o del ritardo dello stesso e i tempi occorrenti per il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa e con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

Art. 21 - Trasmissione dei provvedimenti di Giunta ai Capigruppo

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse ai Capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo.

Art. 22 - Diritto di iniziativa

1. Ciascun Consigliere ha il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio Comunale. Tale diritto è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'Ordine del Giorno del Consiglio.

2. La proposta di deliberazione, comprensiva dell'imputazione della eventuale spesa e accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata all'Ufficio di Presidenza, che ne informa la Giunta e ne trasmette copia al Segretario comunale affinché curi l'inoltro agli uffici competenti per l'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. La proposta di deliberazione, per la quale il diritto di relazionare negli organismi competenti spetta a un solo Consigliere proponente, completata dall'istruttoria amministrativa, viene, a cura del Presidente, trasmessa per il parere alla Commissione permanente competente, qualora istituita.

4. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente, su conforme parere del Segretario comunale, comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale.

5. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'Ordine del Giorno del Consiglio, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art. 23 - Facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale

1. La richiesta di convocazione del Consiglio, in seduta straordinaria, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati ovvero dal Sindaco, è indirizzata al Presidente del Consiglio e comprende l'indicazione specifica ed esauriente delle proposte di deliberazione o delle mozioni da inserire all'Ordine del Giorno.

2. Il Presidente convoca il Consiglio nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta. Qualora tale termine decorra infruttuosamente, il

Consiglio è convocato dal Vicepresidente a seguito di tempestiva comunicazione del Segretario comunale.

Capo III - Comunicazioni e dichiarazioni

Art. 24 - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Il Presidente può in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni anche su oggetti estranei all'Ordine del Giorno della seduta.
2. Dopo le comunicazioni del Presidente, un Consigliere per gruppo può intervenire sugli argomenti indicati al precedente comma per non più di cinque minuti.

Art. 25 - Dichiarazioni di apertura di seduta

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco o un Assessore da lui delegato può chiedere la parola per eventuali comunicazioni sull'attività del Comune o su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità non concernenti oggetti o materie posti all'Ordine del Giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti. Tali comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a quindici minuti. A seguito di ciò i Gruppi consiliari hanno facoltà di intervento per non più di cinque minuti ciascuno. È consentita ai medesimi soggetti una sola replica di non più di due minuti.
2. All'inizio della seduta, i Consiglieri possono fare le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio e/o su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità. È in facoltà del Sindaco o degli Assessori dare brevi risposte. I singoli interventi non possono superare la durata di cinque minuti. È consentita ai medesimi soggetti una sola replica di non più di due minuti.

Capo IV - Attività di controllo e di indirizzo

Art. 26 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta al Sindaco e/o all'Assessore, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del Consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'Amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
2. Le interrogazioni vanno presentate per iscritto e l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o scritta. Qualora non lo specifichi, si intende che alla interrogazione è data risposta scritta.

3. Alle interrogazioni su cui è richiesta la risposta scritta l'Autorità interpellata è tenuta a rispondere entro il termine massimo di trenta giorni; scaduto infruttuosamente tale termine, su esplicita richiesta dell'interrogante, l'interrogazione può essere trattata oralmente nella prima seduta consiliare utile.
4. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta e la stessa viene data dal Sindaco o dall'Assessore competente nei termini di cui al precedente comma, l'interrogazione non può essere iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio.
5. Le interrogazioni su cui è richiesta la risposta orale sono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta successiva alla data di presentazione, qualora il Consiglio non sia stato già formalmente convocato.
6. Il Consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di cinque minuti così come la relativa risposta. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di due minuti.

Art. 27 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella richiesta di chiarimenti fatta al Sindaco e/o all'Assessore per conoscere le iniziative che si intendono assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo ovvero per richiedere i motivi e i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.
2. L'interpellanza segue l'iter previsto per le interrogazioni al precedente art. 26.

Art. 28 - Domande a risposta immediata (*Question time*)

1. Le interrogazioni a risposta immediata (*Question time*) consistono in domande formulate da un Consigliere, per iscritto e in modo chiaro e sintetico, concernenti un argomento di rilevanza generale e connotato da particolare attualità politica.
2. La trattazione in aula delle interrogazioni a risposta immediata avviene con apposita convocazione del Consiglio Comunale.
3. Le domande a risposta immediata vanno presentate almeno tre giorni liberi antecedenti la data fissata per la seduta del *Question time* e non possono essere in numero superiore a una per Consigliere.
4. Il presentatore illustra la domanda per un tempo massimo di tre minuti, il destinatario risponde entro un tempo massimo di cinque minuti. Può seguire la replica del proponente in un tempo massimo di tre minuti.
5. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, anche sotto altra forma, come interrogazioni ordinarie.

Art. 29 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione o un voto del Consiglio su un determinato argomento, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri. Essa può anche consistere in un giudizio che il Consiglio esprime sulla

condotta del Sindaco o della Giunta, ovvero in un voto generico sui criteri e sulle direttive da seguire in ordine a determinati affari o questioni.

2. Le mozioni vengono inserite nell'Ordine del Giorno della seduta del Consiglio successiva alla presentazione. Le stesse, qualora concernano argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 68 comma 6.

3. Le modalità di discussione delle mozioni sono quelle previste dal successivo art. 67 del presente Regolamento.

Art. 30 - Atti di indirizzo

1. I Consiglieri Comunali possono presentare atti di indirizzo, da sottoporre al voto del Consiglio, tendenti ad impegnare l'Amministrazione sulle future azioni.

2. Per la presentazione e la trattazione degli atti di indirizzo valgono i criteri previsti per le mozioni di cui al precedente art. 29.

Art. 31 - Risoluzioni

1. I Consiglieri Comunali possono presentare risoluzioni volte a far discutere il Consiglio su temi che interessano l'Amministrazione. Esse contengono obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.

2. Per la presentazione e la trattazione delle risoluzioni valgono i criteri previsti per le mozioni di cui all'art. 29.

Art. 32 - Trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni avviene successivamente alla trattazione delle proposte di deliberazione.

2. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Capo V - Obblighi e responsabilità

Art. 33 - Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari di cui è membro per l'intera durata dei lavori.

2. In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante motivata comunicazione scritta inviata all'Ufficio di Presidenza.

3. Sono giustificate le assenze determinate da documentati motivi di salute propri, del coniuge o convivente, dei parenti o affini entro il secondo grado; dalla temporanea permanenza fuori dal territorio del Comune per importanti motivi; da impedimenti dovuti all'espletamento delle proprie funzioni, quali la partecipazione a sedute di altri Organi dell'Ente o di Commissioni previste da norme di legge o regolamentari di cui il Consigliere è membro; e per ogni altro legittimo impedimento.

4. Ogni Consigliere può chiedere, con comunicazione scritta inviata all'Ufficio di Presidenza, di essere considerato in congedo, nel corso di un anno solare, per un periodo di tempo non superiore a un mese comprese le festività, senza obbligo di fornire motivazione. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 34 - Astensione

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti e affini fino al quarto grado, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Gli Assessori, negli stessi casi, devono astenersi dal partecipare alla seduta del Consiglio.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I Consiglieri devono, inoltre, astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti gestiti dal Comune.

4. Il Consigliere che si allontani dalla sala delle adunanze a causa di tale incompatibilità informa il Segretario comunale, che ne dà atto a verbale.

Art. 35 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere è responsabile personalmente, nei termini previsti dalla legge, dei voti espressi sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. È esente da responsabilità il Consigliere assente o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. È parimenti esente da responsabilità il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

Art. 36 - Obbligo di domicilio

1. I Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, a ogni effetto di legge, gli atti relativi alla carica.

Capo VI - Indennità e rimborsi

Art. 37 - Indennità di presenza

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza (gettone) per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno, nella misura prevista dalla normativa in materia. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno per il quale è stata convocata, non spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali, nella stessa misura e alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute di Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate.

Art. 38 - Rimborso spese

1. I Consiglieri Comunali, autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni inerenti alla carica, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Tali disposizioni si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale
3. Ai Consiglieri che risiedono fuori dal Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute.

Capo VII - Nomine e funzioni rappresentative

Art. 39 - Nomine di Consiglieri Comunali

1. Per le nomine di competenza del Consiglio Comunale e per quelle che, a norma di regolamenti o di Statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze, quando la legge e lo Statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti, viene dichiarato eletto il candidato più anziano d'età.
2. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

Art. 40 - Funzioni di rappresentanza

1. Al Presidente del Consiglio è demandato il compito di rappresentare il Consiglio Comunale nelle pubbliche manifestazioni, cerimonie e celebrazioni.
2. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

Capo VIII - Cessazione anticipata del mandato

Art. 41 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale devono essere presentate con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al Presidente del Consiglio. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
2. Le dimissioni presentate in forma orale sono ammesse soltanto se comunicate ufficialmente durante la seduta del Consiglio Comunale. In tale circostanza, il Presidente invita espressamente il Consigliere a confermare la propria determinazione, ammonendolo contestualmente che in tal caso le dimissioni saranno da quel momento considerate irrevocabili ed immediatamente efficaci. Udata la conferma, il Segretario comunale annota il fatto sul processo verbale indicando la data e l'ora in cui tale dichiarazione e la relativa conferma sono avvenute.
3. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre i dieci giorni, procede alla surroga del Consigliere dimissionario, previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità del surrogante.

Art. 42 - Decadenza e rimozione

1. La decadenza e la rimozione dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla legge.
2. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio Comunale che ne prende atto e adotta le deliberazioni conseguenti.
3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella medesima seduta nella quale viene dichiarata la decadenza o la rimozione, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del surrogante.

Art. 43 - Decadenza per assenze ripetute

1. La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale può essere pronunciata per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti gli interessati ed esaminate le eventuali giustificazioni, con preavviso di dieci giorni dopo la contestazione fatta dal Presidente.
3. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di volere ritenere giustificata, nel rispetto dei limiti di legge, l'assenza per motivi non esplicitamente previsti dall'art. 33 del presente Regolamento.
4. La surrogazione del Consigliere decaduto ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla esecutività della deliberazione di dichiarazione di decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del surrogante.

Art. 44 - Sospensione

1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta copia di provvedimento di sospensione emanato ai sensi delle vigenti norme in materia, convoca il Consiglio Comunale, che prende atto della sospensione decretata.
2. Il Consigliere Comunale sospeso dalla carica, per il tempo di tale sospensione, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti al mandato.

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I - Sedute del Consiglio

Art. 45 - Sede e settori dell'aula riservati

1. Le adunanze del Consiglio si tengono nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, nella quale, oltre ai posti per il Presidente, i Consiglieri e il Segretario, sono riservati gli spazi per il Sindaco, la Giunta Comunale, il pubblico e gli organi di informazione.
2. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata alla Presidenza, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'Ordine del Giorno.
3. L'adunanza del Consiglio si può tenere eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della sede stessa o sussistano ragioni di carattere sociale che rendono opportuna la presenza del Consiglio in luoghi ove si verificano situazioni e avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione, anche nel caso di seduta svolta in modalità "virtuale".

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza e per tutta la sua durata, all'esterno della residenza comunale vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione Europea e la bandiera della Regione Siciliana. Le tre bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

6. Il Presidente del Consiglio può consentire a soggetti esterni all'Amministrazione comunale l'utilizzo della sala consiliare, previa richiesta di autorizzazione da inoltrare almeno cinque giorni prima della data per la quale ne è richiesto l'uso.

Art. 46 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Chiunque può assistervi nell'apposito spazio riservato al pubblico.

2. La pubblicità delle sedute è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi e/o telematici secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 47 - Sedute segrete

1. La seduta si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, salvo il caso che si tratti di nomine e designazioni a componenti di organi o revoche, le quali sono sempre effettuate in seduta pubblica.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'Ordine del Giorno della seduta.

3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente, chiude la discussione senza ulteriori interventi. In tal caso il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

4. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori e il solo Segretario o suo sostituto e gli addetti dell'ufficio di Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

5. Il verbale della seduta segreta deve essere steso, ai fini della pubblicazione, in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 48 - Sedute aperte

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi d'interesse della Comunità, su richiesta del Sindaco, di un quinto dei Consiglieri comunali o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capigruppo, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in seduta aperta.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. Nella seduta aperta il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni, approvati documenti o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Eventuali determinazioni sull'argomento trattato potranno essere assunte da parte del Consiglio Comunale in successive sedute.

Art. 49 - Sedute in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio Comunale o della Giunta o del Segretario le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, anche in modalità "mista", su disposizione del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Le sedute del Consiglio Comunale tramite videoconferenza o in modalità mista sono disciplinate da apposito regolamento. In assenza di regolamento si applicheranno le disposizioni previste dalla legge.

Capo II - Convocazione del Consiglio

Art. 50 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

2. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria, per determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco ovvero su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, per discutere su argomenti di competenza del Consiglio o d'ordine generale riguardanti la comunità.

4. La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'Ordine del Giorno. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il Consiglio Comunale sarà convocato dal Vicepresidente, al quale il Segretario darà tempestiva comunicazione.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi che rendano indilazionabile la convocazione dell'adunanza per la trattazione di determinati argomenti.
6. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza è stata richiesta dal Sindaco, dal Presidente o da un quinto di Consiglieri.

Art. 51 - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, cui è allegato l'Ordine del Giorno, deve contenere il giorno, l'ora e la sede di convocazione, il tipo di seduta, la data e la sottoscrizione. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione. In ogni caso va indicata il giorno e l'ora dell'eventuale seduta di seconda convocazione.
2. Il Presidente convoca il Consiglio tramite avviso scritto portato a conoscenza dei Consiglieri con l'invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Consigliere almeno cinque giorni liberi prima in caso di seduta ordinaria e tre giorni lavorativi prima in caso di seduta straordinaria. Della convocazione del Consiglio è data altresì contestuale comunicazione sul sito web del Comune.
3. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione è consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'Ordine del Giorno altri argomenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri presenti, di richiedere il differimento delle deliberazioni e degli argomenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo al giorno seguente, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.
6. Nelle more della predisposizione della casella PEC relativa a ciascun Consigliere o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, la notifica sarà effettuata tramite Messaggi comunali presso il luogo di residenza o domicilio eletto.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene in ogni caso sanata qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione del Consiglio per la quale è stato convocato senza chiedere un rinvio per poter studiare la documentazione e prendere parte alla seduta in modo informato.
8. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, con avviso scritto trasmesso secondo le modalità di cui al presente articolo, almeno sei ore prima della seduta.

Art. 52 - Ordine del Giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale ne costituisce l'Ordine del Giorno. Esso è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale è parte integrante.

2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'Ordine del Giorno con proprie autonome decisioni.
3. Il Presidente predispone l'Ordine del Giorno dando la priorità agli argomenti proposti dal Sindaco, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto; per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte dei Consiglieri sono inserite nella prima riunione utile.
4. Gli argomenti sono indicati, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, contestualmente alla trasmissione ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori in allegato all'avviso di convocazione e trasmesso altresì in copia alle Autorità competenti e agli organi di informazione accreditati presso il Comune.

Art. 53 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti da trattare in Consiglio sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria del Comune almeno tre giorni prima della data stabilita per la convocazione o almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza. Tali atti sono trasmessi via PEC, negli stessi termini, ai Capigruppo Consiliari.
2. Le proposte, comprensive di allegati, relative all'approvazione dei documenti finanziari, del programma delle opere pubbliche e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta e quelle relative allo Statuto e ai regolamenti, devono essere trasmesse, via PEC, ai Capigruppo Consiliari almeno dieci giorni prima della seduta.
3. La consultazione degli atti depositati può essere fatta esclusivamente durante l'orario d'ufficio.
4. All'inizio della seduta le proposte e i documenti sono depositati nell'Aula Consiliare e nel corso di essa ciascun Consigliere può consultarli.
5. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

Capo III - Validità delle sedute

Art. 54 - Numero legale

1. La seduta del Consiglio Comunale inizia all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario o suo collaboratore.

2. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. La mancanza all'inizio o il venir meno nel corso della seduta del numero legale comporta la sospensione della stessa per un'ora. Se alla ripresa dei lavori non si raggiunge o venga meno di nuovo il numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e la seduta è rinviata al primo giorno successivo, alla stessa ora della seduta iniziale, in prosecuzione senza ulteriore avviso di convocazione e con i soli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno rimasti ancora da trattare.
4. Quando sia stata accertata invece la sussistenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, designa tre Consiglieri, di cui uno di minoranza, alle funzioni di Scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete e dispone di procedere alla trattazione dell'Ordine del Giorno.
5. Le disposizioni sul numero legale non si applicano per le sedute dedicate esclusivamente allo svolgimento di attività ispettiva.

Art. 55 - Seduta di prosecuzione

1. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica, arrotondato all'unità superiore.
2. Qualora non si raggiunga o venga meno il quorum di cui al comma precedente il Presidente ne fa prendere atto a verbale e la seduta è definitivamente sciolta.
3. Per l'approvazione di regolamenti, in ogni caso, la seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'Ordine del Giorno.

Art. 56 - Verifica del numero legale

1. Dopo l'appello positivamente effettuato, si presume la presenza in aula del numero di Consiglieri richiesto per la validità della riunione.
2. I Consiglieri che entrano o che si assentano nel corso seduta dopo l'appello sono tenuti a darne avviso.
3. Il numero legale deve, in ogni caso, sussistere all'atto di ciascuna votazione. Ciascun Consigliere può chiedere la verifica del numero legale prima della votazione.
4. I Consiglieri astenuti concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta e delle votazioni ad eccezione di quelli tenuti a farlo obbligatoriamente ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento.
5. In caso di seduta deserta viene redatto apposito verbale con l'indicazione dei Consiglieri intervenuti.

Capo IV - Partecipazione della Giunta e di soggetti esterni

Art. 57 - Giunta

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. La Giunta prende posto in aula nel settore ad essa riservato.
2. I membri della Giunta non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale; hanno facoltà di intervenire nella discussione, senza diritto di voto.
3. Essi sono tenuti, se richiesto dal Presidente del Consiglio, a illustrare le proposte dell'Esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Il Sindaco e gli Assessori non possono in ogni caso intervenire durante le dichiarazioni di voto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione. Il ritiro della proposta non è oggetto di votazione.

Art. 58 - Soggetti esterni

1. I Revisori dei Conti sono ammessi ai lavori del Consiglio e delle Commissioni nelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, l'approvazione del conto consuntivo e in ogni altra seduta nella quale la loro partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente del Consiglio o dai Presidenti delle Commissioni al fine dello svolgimento dei lavori.
2. Il Presidente può sempre invitare i funzionari comunali ad effettuare relazioni o a dare informazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno.
3. Il Presidente del Consiglio può altresì invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di relatori, soggetti esterni quali rappresentanti di istituzioni, consulenti incaricati dall'Amministrazione, esponenti di associazioni e/o di enti pubblici e privati, dirigenti sindacali, esperti di materie oggetto di discussione.

Capo V - Disciplina delle sedute

Art. 59 - Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.

3. Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un Consigliere compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente può applicare la sanzione dell'espulsione dall'aula.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.
5. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del Consigliere.

Art. 60 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'Aula Consiliare con il Gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro riservati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente e al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra Consiglieri; ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire lasciando la parola esclusivamente al consigliere iscritto a parlare.
5. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 61 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di pensiero, di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. Sono vietate la registrazione e la diffusione di foto e riprese audio-visive dei lavori del Consiglio ad eccezione di quelle effettuate dagli operatori degli Organi di informazione e/o di divulgazione preventivamente autorizzati dal Presidente.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di Polizia Municipale. A tal fine un vigile urbano è sempre in servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, agli ordini del Presidente.

5. La forza pubblica può entrare nell'aula consiliare solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza, e nei casi più gravi può anche disporre lo sgombero totale dello spazio riservato al pubblico.

Capo VI - Ordine dei lavori

Art. 62 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente, dopo le formalità preliminari e le eventuali comunicazioni e dichiarazioni di apertura di seduta, pone in discussione gli argomenti secondo l'iscrizione all'Ordine del Giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti, salvo che si tratti di deliberazioni per la cui assunzione la legge preveda uno specifico termine perentorio ovvero di proposte per la cui trattazione è stata richiesta la convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei Consiglieri, può essere modificato per decisione del Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, senza discussione.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'Ordine del Giorno della seduta.

Art. 63 - Questione sospensiva e questione pregiudiziale

1. La questione sospensiva, ovvero la richiesta di rinvio della trattazione ad altra seduta, e la questione pregiudiziale, ovvero la richiesta di ritiro dall'Ordine del Giorno di un argomento, possono essere sollevate da ogni Consigliere prima che inizi la discussione ma anche prima della votazione, precisandone in ogni caso i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive, poste prima dell'inizio della discussione vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
3. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. È consentita ai medesimi soggetti una sola replica di non più di due minuti.
4. Su tali proposte decide il Consiglio a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 64 - Intervento dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere può intervenire solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente ma non può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta nella stessa seduta.
2. È consentito, tuttavia, un ulteriore intervento, non superiore a cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per replicare a eventuali chiarimenti forniti dalla Giunta, fatte salve le modalità di discussione di cui all'art. 67.
3. Nella discussione i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.

Art. 65 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. I Consiglieri o i membri della Giunta che chiedono la parola per fatto personale devono precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non sia accettata dal richiedente decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti con votazione palese.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti. È consentita ai medesimi soggetti una sola replica di non più di due minuti.
4. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
5. Quando nel corso di una discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
6. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 66 - Mozione d'ordine

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, che consiste nel richiamo verbale volto a ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente Regolamento, ovvero in una proposta relativa all'ordine dei lavori o in un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine eventualmente presentata. Se la decisione del Presidente non sia accettata dal richiedente decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti con votazione palese.

3. Nella discussione delle mozioni d'ordine, dopo il relatore, ha la parola un oratore a favore ed uno contro la proposta, nei limiti di quattro minuti ciascuno. È consentita ai medesimi soggetti una sola replica di non più di due minuti.

Art. 67 - Disciplina e durata degli interventi

1. Sull'argomento in discussione, il Presidente dà la parola a un Consigliere o al Sindaco o a un Assessore, nella qualità di relatore della proposta di deliberazione.

2. Il Presidente può invitare i dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'Ordine del Giorno.

3. Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio apre la discussione dando la parola a coloro che la richiedano, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri appartenenti a Gruppi consiliari diversi.

4. I Capigruppo possono intervenire due volte nella discussione di ciascun argomento: la prima per un massimo di dieci minuti per esporre l'opinione del gruppo, poi per cinque minuti per rispondere all'eventuale intervento di replica del relatore.

5. I Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di dieci minuti ciascuno. Il Consigliere relatore, il Sindaco o l'Assessore proponente hanno facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Può fare seguito, da parte dei medesimi soggetti, una sola replica di massimo due minuti.

6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti e ai piani regolatori e loro varianti generali.

7. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

8. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta e avvenuta l'eventuale replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

9. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto e solo se sono state espletate le modalità ordinarie di discussione di cui ai commi precedenti.

10. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa per la dichiarazione di voto ai Capigruppo, per una durata non superiore a due minuti ciascuno. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di due minuti.

Art. 68 - Emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni alla proposta di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. I sub-emendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
2. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti e sub-emendamenti presso l'Ufficio di segreteria almeno tre giorni prima della discussione, per iscritto e a firma di uno o più proponenti, per l'apposizione sugli stessi dei pareri prescritti.
3. Se invece gli emendamenti sono presentati in aula, in sede di discussione, qualora non fosse possibile esprimere su di essi, seduta stante, i prescritti pareri di legge la trattazione dell'argomento è sospesa e rinviata ad altra data, in attesa di acquisire i suddetti pareri, eccetto i casi in cui sussistano motivi che rendano indilazionabile la trattazione dell'argomento.
4. Le modalità per la presentazione di emendamenti al bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal Regolamento di contabilità.
5. Gli emendamenti sono messi in discussione e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo il diverso ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
6. Gli emendamenti presentati sulle mozioni e sugli ordini del giorno possono essere posti in discussione e conseguentemente messi in votazione solo con il consenso del Consigliere proponente la mozione o l'ordine del giorno.
7. L'emendamento è illustrato da uno dei presentatori e dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente può prendere la parola – per non più di cinque minuti – un Consigliere per Gruppo. È consentita ai medesimi soggetti una sola replica di non più di due minuti.
8. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.
9. I sub-emendamenti sono votati prima degli emendamenti ai quali si riferiscono.
10. L'approvazione di un emendamento implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
11. I Consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Art. 69 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale, che investano problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Nel momento previsto per la discussione il Consigliere proponente ne dà lettura e illustrazione ai presenti. Un Consigliere per Gruppo può intervenire al fine di precisare le singole posizioni, nel tempo limite di cinque minuti. È consentita ai medesimi soggetti

una sola replica di non più di due minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

3. Durante la discussione generale di un provvedimento, ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto.

4. Il Presidente del Consiglio può dichiarare improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.

5. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.

6. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

Art. 70 - Conclusione della seduta

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze può essere stabilita periodicamente dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'Ordine del Giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo VII - Deliberazione e votazioni

Art. 71 - Deliberazioni

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'Ordine del Giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri nei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, corredata dei pareri previsti dalla legge e di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

2. Il Sindaco, o in sua assenza un Assessore, può proporre, prima che l'argomento sia posto in votazione dal Consiglio, di ritirare la proposta di deliberazione della Giunta.

3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dalla normativa vigente, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura.

Art. 72 - Consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta del Consiglio, una volta effettuato l'appello, il Presidente nomina tre Consiglieri, di cui uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto a quello dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi collaborano con il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Art. 73 - Votazioni. Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese e avviene secondo le modalità di cui ai successivi articoli 74 e 75.
2. Le votazioni sono effettuate, invece, in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Le votazioni segrete avvengono secondo le modalità di cui al successivo articolo 76.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non siano presenti in aula nel numero necessario per rendere legale l'adunanza o per consentire la valida assunzione della delibera nei casi in cui siano richieste a tal fine maggioranze particolari.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di votare la proposta di deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi ed emendamenti aggiuntivi.
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti concettualmente separabili tra loro, quando almeno un terzo dei Consiglieri presenti chieda che siano votati per divisione la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami

alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 74 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano mediante dispositivo elettronico o per alzata di mano. In questo ultimo caso, il Presidente invita prima ad esprimere i voti favorevoli, poi i contrari ed infine a dichiarare l'astensione.
2. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione anche i Consiglieri scrutatori.
3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono richiederlo immediatamente dopo l'espressione del voto o la dichiarazione di astensione.

Art. 75 - Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando essa sia prescritta dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri presenti.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", contrario alla stessa.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli Scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 76 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede predisposte dal Segretario comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e recanti il timbro dell'Ufficio di segreteria.
2. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
3. Nel caso di irregolarità e quando il numero di schede votate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
4. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi altresì atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 77 - Esito delle votazioni

1. Il Presidente, assistito dal Segretario comunale e, nelle votazioni segrete, dagli Scrutatori, accerta la regolarità della votazione e proclama il risultato previa controprova ove la ritenga opportuna o sia richiesta.
2. Salvi i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
3. Coloro che si astengono si computano per determinare la maggioranza dei votanti; lo stesso vale, nelle votazioni segrete, per le schede bianche e nulle.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti esaurisce l'argomento posto all'Ordine del Giorno e, pertanto, preclude la ripetizione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione respinta non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione nella stessa adunanza, ma può essere riproposta al Consiglio in un'adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici.
6. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, nonché, nel caso di votazione segreta, il numero delle schede bianche o nulle. Nelle votazioni inerenti a persone viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo.
8. Ogni Consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Capo VIII - Verbale e pubblicità dei lavori

Art. 78 - Verbale della seduta

1. Il verbale della seduta è l'atto pubblico che documenta lo svolgimento dell'adunanza e la volontà espressa, attraverso le votazioni effettuate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, un dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta, oltre alle indicazioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, i contenuti principali degli interventi effettuati dai Consiglieri, il testo delle deliberazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno sottoposti a votazione, con i

relativi emendamenti, nonché il testo effettivamente approvato, le modalità e l'esito delle votazioni.

4. Ove non sia previsto un sistema informatico di trascrizione integrale del resoconto della seduta, gli interventi sono riportati in maniera sintetica, salvo non venga richiesta la trascrizione dietro dettatura. Il Segretario, in ogni caso, può procedere alla registrazione audio dei singoli interventi, quale attività di supporto per la verbalizzazione.

5. Gli interventi possono anche essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile, sia consegnato, sottoscritto, al Segretario.

6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.

Art. 79 - Approvazione del verbale

1. I verbali, firmati dal Presidente, dal Segretario comunale e dal Consigliere anziano, sono pubblicati in copia conforme e depositati presso l'Ufficio di Segreteria a disposizione dei Consiglieri.

2. I verbali di seduta precedente si intendono approvati all'unanimità se non vi siano osservazioni o proposte di rettifica all'inizio della prima seduta utile.

3. La richiesta di rettifica, redatta in forma scritta, contiene l'indicazione specifica delle modifiche che si intendano apportare. Non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

4. Qualora vi siano opposizioni è ammesso l'intervento di un Consigliere favorevole e di uno contrario alla proposta, per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.

5. Non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

6. Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso; delle rettifiche approvate si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui esse si riferiscono. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

Art. 80 - Forme di pubblicità

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo pretorio *on-line* del Comune secondo le disposizioni legislative vigenti.

2. Copia di ciascuna deliberazione è altresì riportata nella specifica sezione predisposta sul sito web istituzionale del Comune.

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 81 - Norme di rinvio

1. Nell'applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettate le norme nazionali e regionali vigenti in materia, le quali prevalgono in caso di contrasto.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.
3. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove norme in materia implicherà la loro immediata applicazione, in attesa di adeguamento del presente Regolamento.

Art. 82 - Entrata in vigore, pubblicazione e deposito

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.
2. Esso sostituisce integralmente il precedente, approvato con delibera consiliare n. 55 del 30/09/2005, e successive modificazioni e integrazioni, che si intende abrogato in ogni sua parte.
3. Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti comunali e pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune, in libera visione di tutti i cittadini.
4. Copia del presente Regolamento sarà depositata nella Sala Consiliare durante le riunioni a disposizione dei Consiglieri.
5. Ai Consiglieri Comunali è trasmessa, a cura del Presidente, copia del presente Regolamento.